



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto**

1° Reparto

Indirizzo Telegrafico: MARICOGECAP

Alle Direzioni Marittime – TUTTE

Capitanerie di porto – TUTTE

Reparto Supporto Navale

Reparti volo

Uffici Circondariali Marittimi TUTTI
(p.p. Uffici dipendenti)

Nuclei Subacquei

Argomento: Art. 42 bis D. Lgs. 26 marzo 2001 nr. 151 – Assegnazione temporanea della sede di servizio in presenza di figli di età inferiore a tre anni – Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna -

La normativa richiamata in argomento prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. In aggiunta l'art. 53 del richiamato decreto legislativo prevede ulteriori benefici specifici per la monogenitorialità.

In passato questo Comando generale, nell'ottica di tutelare i valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa ha accolto, in passato, anche quelle istanze del personale militare ex art. 42 bis finalizzate alla permanenza nella sede di servizio.

Con una recente Sentenza pronunciata dal T.A.R. Emilia Romagna nel Settembre u.s. relativa all'argomento, il giudice di prime cure ha stabilito che *"....omissis....la mancanza di una norma derogatoria che preveda il beneficio della permanenza in sede a tutela del genitore....omissis...."* determina che non sussiste *"....omissis....tale beneficio neanche per le coppie di genitori, alle quali l'ordinamento riconosce il diverso beneficio suddetto del ricongiungimento....omissis...."*.

Tale orientamento è stato confermato, in appello, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la recente Sentenza del 24 gennaio 2019.

Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza, il dettato normativo di cui in argomento verrà interpretato letteralmente quale strumento attivabile ai fini del trasferimento temporaneo presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa con esclusione della permanenza nella sede presso cui il/la richiedente presta servizio all'atto della presentazione dell'istanza.

d'ordine

IL CAPO REPARTO

A.I. (CP) Nunzio MARTELLO

*documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgvo 82/2005 art.21*